



Originale

COMUNE DI SORRADILE

Provincia di Oristano

C.F.: 80006190955 P.I.: 0069150955 Tel.: 0783-69023

ufficisorradile@pec.it

DECRETO DEL SINDACO

N. 5 DEL 21/04/2026

OGGETTO:

NOMINA GESTORE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO. CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.

IL SINDACO

Visti:

- il Decreto Legislativo n.109/2007 avente ad oggetto: "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";
- il Decreto Legislativo n.231/2007 avente ad oggetto: "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
- il Provvedimento della Banca d'Italia del 04/05/2011 avente ad oggetto: "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette";
- il Decreto Legge 90/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge n.114/2014) avente ad oggetto "Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sedi in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo";
- il Decreto Ministeriale 25 Settembre 2015 avente ad oggetto: "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare la individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";
- la direttiva 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo che è stata recepita in Italia dapprima con i decreti legislativi n. 90/2017 e 92/2017 e poi modificati con decreto legislativo 4 ottobre 2019 n. 125;
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 Febbraio 2021 che: "Istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza"

Preso atto che:

- l'art. 35 del D.L.94/2014, comma 1, prevede il divieto di ogni operazione economica o finanziaria tra le pubbliche amministrazioni e società o enti esteri, per i quali, non risulta possibile la identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o il controllo, rimanendo ferma la possibilità della stazione appaltante di

- richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica. Tale disposizione non si applica qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente;
- il Decreto Legislativo 231/2007 ha imposto una serie di obblighi volti a garantire la adeguata verifica dei titolari effettivi della società con cui si contrae e che ha altresì imposto alla P.A. l'obbligo di segnalare le operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita all'uopo presso la Banca d'Italia;
 - il D.M. del Ministero dell'Interno del 25/09/2015, ha provveduto, con l'Allegato A, ad indicare una serie di indicatori di anomalia nelle transazioni e le pubbliche amministrazioni in presenza di uno degli indici di anomalia devono provvedere alla segnalazione all'UIF;
 - l'art.6 del D.M., in argomento, prevede altresì che le pubbliche amministrazioni provvedano alla individuazione di un soggetto denominato "Gestore" delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF, al fine di garantire la efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni e la relativa struttura organizzativa;
 - l'art.7 prevede le modalità attraverso cui provvedere alle segnalazioni alla UIF per via telematica, per il tramite del portale dedicato della Banca d'Italia, previa adesione al sistema online;
 - l'art.4 del D.M. ribadisce che la segnalazione è un atto distinto dalla denuncia difatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dalla denuncia all'autorità giudiziaria;
 - l'Art.57 del D.Lgs. 231/2007 prevede in caso di mancata segnalazione la applicazione di una sanzione pecuniaria il cui limite massimo è pari al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata;

Visto il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006", in particolare l'art.10 rubricato "Pubbliche Amministrazioni" le cui disposizioni: "si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure: a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.";

Visto il provvedimento dell'UIF 23 aprile 2018, pubblicato in G.U. 269 del 19/11/2018, ad oggetto "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni";

Rilevato che:

- le succitate disposizioni di legge mirano a prevenire e a reprimere il riciclaggio di denaro, beni e/o altre utilità di provenienza delittuosa nonché a contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento, mediante l'attuazione di un sistema di azioni specifiche cui sono soggetti obbligati le banche, le istituzioni finanziarie, le assicurazioni, i professionisti e le pubbliche amministrazioni, definiti soggetti operatori;

- la normativa prevede la nomina di un “Gestore” con il compito di inoltrare all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia la segnalazione di ogni operazione ritenuta “ a rischio”;
- ciascuna pubblica amministrazione in forza dell'art.10 del D.Lgs. 231/2007, nell'ambito dei procedimenti e delle procedure, è tenuta a individuare il c.d. gestore, incaricato di vagliare le informazioni disponibili su ciascun intervento rientrante nel piano e di valutare l'eventuale ricorrenza di sospetti da comunicare alla UIF;
- Il Regolamento Europeo su citato impone all'art. 22, specifiche misure agli Stati membri e fra l'altro l'obbligo di fornire alla Commissione i dati del titolare effettivo del destinatario dei fondi o dell'appaltatore “in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi” attuate in Italia tramite il Decreto interministeriale del 11/03/2022 n. 55 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Evidenziato che il PNA chiede alle amministrazioni un rafforzamento dei presidi a tutela dell'antiriciclaggio al pari di quelli anticorruzione, che sono da intendersi, come strumento di creazione di valore pubblico, poiché volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali dando un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale, anche nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare ed evitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale;

Ravvisata la necessità di dare attuazione al dettato normativo individuando il “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo per il Comune di Sorradile;

Considerato che appare opportuno nominare Gestore Antiriciclaggio per il Comune di Sorradile il Segretario Comunale dott.ssa Sara Ciantra, in possesso di idonee competenze;

Visti l'articolo 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate:

Di nominare “Gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo” il Segretario Comunale dott.ssa Sara Ciantra quale soggetto delegato allo svolgimento di tutti i compiti connessi alla nomina in oggetto come previsti dalle norme vigenti in materia, tra i quali a titolo esemplificativo: valutare e trasmettere le segnalazioni all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), provvedere alla registrazione, abilitazione e adesione al sistema di segnalazione on line sull'apposito portale della Banca d'Italia;

Di precisare che il presente incarico viene svolto a titolo interamente gratuito;

Di dare atto che il presente Decreto è immediatamente efficace ed è produttivo di effetti fino ad atto sostitutivo del medesimo;

Di informare tutti i Responsabili dei Servizi dell'Ente dell'incarico conferito con il presente atto, affinché collaborino con il Responsabile nominato, assicurando la previa valutazione delle situazioni ravvisate come a rischio e indicando tutti gli elementi, le informazioni e i motivi del sospetto utili alla segnalazione;

Di pubblicare la presente nomina nella sezione Amministrazione Trasparente del portale istituzionale secondo le vigenti norme in materia di trasparenza, D.Lgs. 33/2013.

Il Sindaco

Firmato digitalmente

Giampaolo Loi